

## Anglicismi nel linguaggio giuridico italiano: il caso *leasing*

### 1. Introduzione e scopi

Alcune fattispecie di contratti internazionali hanno una voce straniera, in particolare inglese.<sup>1</sup> Si tratta per lo più di figure contrattuali atipiche che sono state elaborate in un ambiente giuridico anglosassone, soprattutto americano ed erano sconosciute all'ordinamento giuridico italiano. Tali istituti si sono diffusi nella pratica degli affari prima di ricevere un'adeguata regolazione legislativa e giurisprudenziale, nonché un'attenzione da parte della dottrina giuridica. Quando il dibattito attorno a tali figure contrattuali assunse corposità, l'ambiente giuridico era impegnato nella difficile e controversa definizione della natura giuridica e non a indicarne un unico preciso riferimento lessicale. Il lessico e i vocabolari ne hanno subito le conseguenze.

### 2. Analisi

È mia intenzione, nel corso di questo intervento, seguire le tracce, attraverso la dottrina giuridica, le leggi e le sentenze dei giudici, di un anglicismo di comune uso nel linguaggio giuridico, *leasing*, compiendo inizialmente delle valutazioni dal punto di vista lessicologico. Successivamente passare all'indagine lessicografica attraverso l'analisi critica della voce *leasing* presente in alcuni strumenti lessicografici. Dal punto di vista linguistico, *leasing*, è un prestito integrale non adattato.<sup>2</sup> Prima di tutto riporto la suddivisione che in ambito giuridico si è soliti operare tra dottrina, come insieme dei manuali e commentari giuridici; giurisprudenza, cioè le decisioni del giudice (sentenze del Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.), e legislazione, il complesso degli atti normativi (legge ordinaria, decreto legislativo, legge regionale, ecc.). Tenere in considerazione tale distinzione è importante nell'indagine lessicologica.

#### 2.1. Anglicismi nella dottrina giuridica

Per quanto riguarda la dottrina, i giuristi che si occupano di common law e di istituti giuridici mutuati dai sistemi anglosassoni non mostrano imbarazzo dell'uso di anglicismi. D'altra parte la dottrina è tipicamente più recettiva all'uso di forestierismi, che sono presenti in tutti i manuali di diritto in uso presso le università italiane e nella manualistica di settore. Traccio un elenco approssimativo degli anglicismi più usati in ambito giuridico: *leasing, franchising, factoring, joint venture, marketing, licensing, trust, performand bond, know-how, incoterms, merchandising, common law, civil law, buyer, competitor, consumer, delivery, welfare state, authority, devolution, spending review*. Si tratta in genere di istituti giuridici che non erano contemplati nel nostro ordinamento ma mutuati da quelli anglosassoni e dominano la scena giuridica del nostro tempo. Penso sia interessante riportare la testimonianza di Francesco

---

<sup>1</sup> Altre fattispecie di contratti internazionali conosciute negli ordinamenti di civil law aggiungono la specificazione „internazionale” (p.es. vendita internazionale, agenzia internazionale, trasporto internazionale, ecc.).

<sup>2</sup> Sul prestito linguistico si veda G. Adamo-V. Della Valle, *Le parole del lessico italiano*, (Le Bussole, 316), Carocci Editore, Roma, 2008; G. L. Beccaria (a cura di), *Dizionario di linguistica*, ed. Einaudi, Torino, 2004; P. D'Achille, *L'italiano contemporaneo*, ed. il Mulino, Bologna, 2010; R. Bombi, *La linguistica del contatto: tipologie di anglicismi nell'italiano contemporaneo e riflessi metalinguistici*, Il Calamo, Roma, 2005; L. Serianni, *Grammatica italiana*, UTET, Torino, 2006; R. Gusmani, *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze, Le Lettere, 1986; V. Orioles, *Percorsi di parole*, Roma, Il Calamo, 2002.

Galgano, scritta in tempi non sospetti, metà degli anni Ottanta del XX secolo, quando non si parlava ancora di globalizzazione, ma che può essere considerata come il manifesto della stessa. Francesco Galgano nel saggio *Il diritto nella società post-industriale* a proposito di alcuni termini giuridici inglesi scrive: «Sono, il più delle volte, contratti atipici: a crearli non sono i legislatori nazionali, ma sono gli uffici legali delle grandi multinazionali, sono i consulenti delle associazioni internazionali delle diverse categorie imprenditoriali. Il loro nome che è quasi sempre un nome inglese, testimonia l'origine americana di quei modelli; ma dal paese d'origine *leasing*, *franchising*, *performance bond* e così via si sono propagati per l'intero planisfero. Essi non hanno nazionalità: la loro funzione è di realizzare l'unità del diritto entro l'unità dei mercati. L'uniformità internazionale di questi modelli è, per le imprese che li praticano, un valore sommo. Basti questa testimonianza: le case madri delle multinazionali trasmettono alle società figlie operanti nei sei continenti le condizioni generali predisposte per i contratti da concludere, accompagnate da una tassativa raccomandazione, che i testi contrattuali ricevano una pura e semplice trasposizione linguistica, senza alcun adattamento, neppure concettuale, ai diritti nazionali dei singoli Stati; ciò che potrebbe compromettere la loro uniformità internazionale».<sup>3</sup> La trasposizione linguistica a cui Galgano fa riferimento riguarda le varie clausole del contratto, lasciandone immutato il nome. Ecco quindi individuata la strada che questi anglicismi hanno percorso.

## **2.2. Anglicismi nella giurisprudenza e nella legislazione**

Dalla pratica contrattuale che li utilizzava e dalla dottrina giuridica che ne dava la spiegazione, con le prime controversie legali questi istituti giuridici stranieri sono giunti all'attenzione del giudice e successivamente del legislatore. Secondo l'ordinamento giuridico italiano il giudice nella sentenza applica al caso concreto i principi previsti dalla normativa in vigore. Nei primi casi giurisprudenziali in materia di «leasing», «factoring», «franchising», ecc. non esisteva ancora una legge organica che disciplinasse gli istituti mutuati dagli ordinamenti anglosassoni, quindi il giudice cercava nella normativa italiana la regola da applicare al caso concreto quando si trovava di fronte ad esempio parti che litigavano sugli obblighi derivanti dal «factoring», figura contrattuale che nel frattempo si era già diffusa nella pratica degli affari e quindi consolidata anche dal punto di vista linguistico. È evidente che articolare una decisione attorno a un istituto giuridico espresso con una parola straniera in un atto ufficiale pronunciato in nome del popolo italiano poteva suscitare perplessità. La necessità di precisione e chiarezza insita nel linguaggio giuridico, ha prevalso. Per tanto il giudice, e in particolare la Corte di Cassazione competente sulle questioni di diritto che riguardano l'interpretazione delle norme, una volta data la spiegazione giuridica dell'istituto di provenienza straniera, lo utilizzava creando il precedente. L'anglicismo era così „libero” di circolare, avendo acquistato ufficialità, anche nelle successive sentenze fino ad arrivare al pieno riconoscimento nella legge che non poteva disconoscere la pratica giurisprudenziale e contrattuale ormai consolidata.

## **3. Il termine *leasing* nei testi giuridici**

Come anticipato nelle intenzioni tra i vari anglicismi presenti nel linguaggio giuridico ho scelto di analizzare il termine *leasing*.<sup>4</sup> Essendo, come detto, un prestito integrale non adattato

---

<sup>3</sup> F. Galgano, *Le fonti del diritto nella società post-industriale*, in *Sociologia del Diritto*, 1990, p. 153.

<sup>4</sup> Premesso che la bibliografia in materia è vastissima, al fine del presente scritto si riportano in ordine cronologico riferimenti bibliografici come testimonianza della varietà di modi usati in dottrina per indicare la tipologia contrattuale, tra i quali si evidenziano i seguenti: leasing (con distinzione grafica); leasing (con distinzione grafica) finanziario; «leasing»; locazione finanziaria; locazione finanziaria mobiliare; leasing (con

entrato nell'uso più di 40 anni fa, riferendomi all'elemento linguistico oggetto della presente analisi, utilizzo il corsivo, riferendomi, invece, all'istituto giuridico, utilizzo le virgolette, le citazioni vengono riportate in originale e negli altri casi in caratteri tondi. Si tratta di un contratto atipico largamente presente, sulla base dei modelli americani, in Italia, che al momento della sua introduzione, metà degli anni Sessanta del XX secolo, veniva utilizzato riportando la dicitura straniera o tradotto correntemente con l'espressione «locazione finanziaria», ma anche con altre locuzioni, tra le quali «prestito locativo», «finanziamento di locazione», «locazione di beni strumentali». Come scrive Maurizio Lupoi «E' interessante osservare come, a fronte di un unico vocabolo straniero - *leasing* - la giurisprudenza e la dottrina abbiano individuato almeno tre principali tipi negoziali. Siamo qui in presenza di un tema ricorrente dei flussi giuridici: la designazione linguistica di origine può essere unitaria e, nei sistemi di origine, probabilmente univoca sotto il profilo giuridico, ma ciò non comporta che analoga situazione si verifichi nell'ordinamento nel quale il flusso si verifica.»<sup>5</sup>

### 3.1. Il termine *leasing* nella dottrina giuridica

È la dottrina aziendalistica<sup>6</sup> che per prima ha introdotto e spiegato la tecnica dello strumento finanziario, di conseguenza i profili pratici e quelli fiscali sono stati i primi ad essere prospettati. Questo ha suscitato l'interesse anche della dottrina giuridica<sup>7</sup> che nel tentativo di dare un nome a questa creazione utilizza diverse espressioni a seconda della particolarità contrattuale. Se oggetto del contratto sono beni strumentali standardizzati dati in locazione direttamente da parte dell'industria produttrice senza che sia prevista la possibilità dell'acquisto del bene da parte del locatario al termine del contratto, si usa la denominazione «*leasing* operativo». Col termine «*leasing* finanziario» si fa riferimento al contratto nel quale una peculiare figura d'impresa, l'impresa di *leasing*, si interpone fra produttore e utilizzatore. Questa compera o fa costruire dal produttore il bene, su indicazione dell'utilizzatore, e quindi, restandone proprietaria, lo concede in godimento all'utilizzatore, che ne assume i rischi. Considerando il bene oggetto del contratto, il «*leasing* finanziario» si distingue tra «*leasing* immobiliare» e «*leasing* mobiliare». Successivamente accanto alla figura del «*leasing* finanziario» (che non prevede l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore) denominato anche «*leasing* di godimento», si è affiancata quella del «*leasing* traslativo» (che prevede il trasferimento all'utilizzatore della proprietà del bene a conclusione del rapporto) e il *sale e lease back* (che prevede il riacquisto del bene da parte del produttore al termine del rapporto). Inoltre in relazione alle finalità del contratto e a peculiari interessi delle parti si parla di «*leasing* automobilistico», «*leasing* agevolato», «*leasing* pubblico». Come si può notare la

---

distinzione grafica) operativo; «*leasing*» (con distinzione grafica) finanziario. R. Ruozi, *Il leasing*, ivi, 1967; G. Vailati, *Aspetti giuridici del leasing finanziario* (*Dir. Econ.*, 1969, 594; *Riv. Notar.*, 1973, I, 211); S. Gargiullo, *Aspetti giuridici del contratto di «Leasing»* (*Foro Ital.*, 1971, V, 38); R. Clarizia, *La locazione finanziaria* (Financial leasing) *come contratto con causa di finanziamento* (*Tremisse*, 1975, n. 9, 27); A. Elefante, *Il leasing operativo e la sua problematica giuridica* (*Ibid.*, 1975, 688); A. Calandra Bonaura, *Sostanza economica e natura giuridica del «leasing» finanziario* (*Tremisse*, 1977, n. 9, 27). G. Ferrarini, *La locazione finanziaria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XI, Torino 1984; R. Clarizia, *I contratti nuovi - Factoring, locazione finanziaria*, in *Tratt. Bessone*, Torino, 1999; R. Clarizia, *Contratti di leasing*, in *I contratti del mercato finanziario* (a cura di E. Gabrielli e R. Lener), I, nel *Tratt. contr.* (diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli), Torino, 2004; V. Buonocore, *La locazione finanziaria*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2008; M. Imbrenda, *Il leasing*, in Imbrenda, M.-Carimini F., *Leasing e lease back*, in *Tratt. Perlingieri*, Napoli, 2011.

<sup>5</sup> M. Lupoi, *Profili (anche linguistici) dei flussi giuridici* Sito Web dell'Accademia della Crusca – Settembre 2002

<sup>6</sup> R. Ruozi, *Il leasing*, op. cit.; E. Viganò *Il leasing*, Giuffrè, Milano, 1967

<sup>7</sup> Il primo contributo è del 1969 G. Vailati, *Aspetti giuridici del leasing finanziario* (*Dir. Econ.*, 1969, 594)

dottrina non ha mostrato, già da subito, alcun imbarazzo nell'utilizzo dell'anglicismo, alternandolo all'espressione locazione finanziaria.<sup>8</sup>

### 3.2. Il termine *leasing* nella legislazione

Seguo ora le tracce del termine *leasing* attraverso la legislazione italiana a livello nazionale. La prima disposizione legislativa che fa riferimento a tale tipologia è l'articolo 5 della Legge sul Credito agevolato al commercio del 10 ottobre 1975 n. 517 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5 novembre 1975.

#### 5. *Locazione finanziaria.*

I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria [...]

Come si può notare il legislatore non usa l'anglicismo e non dà una definizione dell'istituto della locazione finanziaria, né usa una distinzione grafica. La seconda disposizione legislativa è l'articolo 17 della Legge intitolata Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 del 2 maggio 1976 n. 183 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976.

#### 17. *Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali.*

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. [...]

Anche in questo caso il legislatore evita l'anglicismo, non usa una distinzione grafica e tenendo in considerazione quanto riferito sopra, nella definizione di locazione finanziaria contempla il «leasing finanziario» (o di godimento), mobiliare o immobiliare, traslativo. D'altra parte non ritiene di dover precisare che il bene viene concesso in locazione dietro pagamento di canoni (precisazione che appare nel 1981), ma questa è una questione giuridica. La situazione rimane invariata anche nelle successive disposizioni legislative fino al 1986 in quanto si tratta di normativa di attuazione.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> «Il contratto di *leasing* da noi ribattezzato come «locazione finanziaria», è il contratto [...]» F. Galgano, *Diritto privato*, Cedam, Padova, 1987 pp. 215 e 527-528

<sup>9</sup> **Ministero del tesoro D.M. 4-8-1977.** Determinazione del tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 17 della L. 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1977, n. 248.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, il tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sulle operazioni di locazione finanziaria previste dalla legge stessa, è fissato, per il bimestre luglio-agosto 1977, nella misura del 13,15 per cento. [...]

#### **LEGGE 12 agosto 1977, n. 675**

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Art. 8. Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma

Nel 1988 nella stessa disposizione legislativa il legislatore utilizza sia l'anglicismo *leasing* che l'espressione «locazione finanziaria», senza distinzione grafica.

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 12-7-1988**

Disposizioni concernenti i contratti di leasing agevolato e i requisiti per la stipula delle relative convenzioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il D.M. 23 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1980, registro n. 10, foglio n. 80, con il quale sono state fissate modalità e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. [...]

Nel 1993 il legislatore utilizza l'anglicismo senza distinzione grafica con la specificazione finanziario. Da considerare che si tratta di un provvedimento normativo che ratifica una convenzione internazionale.

---

cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. [...]

**LEGGE 24 aprile 1980, n. 146**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Art. 34. Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni potrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517. [...]

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 23-7-1980**

Modalità e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria, ai sensi della L. 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 1981, n. 26.

1. Per le operazioni di locazione finanziaria previste dagli articoli 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, rientranti nei programmi di investimento di cui all'art. 2 della legge n. 517 medesima. [...]

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 23-6-1981**

Modalità e procedure di concessione dei contributi in conto canoni in favore degli investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1981, n. 310.

1. Per operazioni di locazione finanziaria, previsti dall'art.8 della legge 12 agosto 1977, n. 675 si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili contro pagamento di un canone di cui all'art. 17, secondo comma, della L. 2 maggio 1976, n. 183. [...]

**LEGGE 30 luglio 1985, n. 404**

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

Art. 9. Locazione finanziaria

1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli. [...]

**Ministero del tesoro D.M. 21-7-1986**

Criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 1986, n. 177.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 3 luglio 1985, n. 404, recante «provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», ed, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti; [...]

LEGGE 14 luglio 1993, n. 259

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988

Nel 1998 in una disposizione legislativa utilizza solo l'espressione «locazione finanziaria» senza distinzione grafica.<sup>10</sup> Nel 2000 nella stessa disposizione legislativa l'anglicismo *leasing* viene utilizzato sia con la specificazione (finanziario) e senza distinzione grafica che senza specificazione e con distinzione grafica, senza darne una definizione.

DECRETO C.N.R. 14 gennaio 2000

Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR. (Decreto n. 015448). Pubblicato nella Gazz. Uff. del 31 gennaio 2000, n. 24, suppl. ord.

**69. Contratti di leasing finanziario.**

1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, il C.N.R. può concludere contratti di *leasing* con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare. [...]

Nel 2003 il termine utilizzato per individuare l'istituto giuridico si semplifica in *leasing*, senza distinzione grafica, specificazione e definizione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Articolo 2 Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b). [...]

Sempre nel 2003 il legislatore in un atto del governo abbandona l'anglicismo riprendendo l'espressione «locazione finanziaria», senza distinzione grafica, e prevedendo l'ipotesi traslativa.<sup>11</sup>

Riassumendo, l'attestazione dei termini «locazione finanziaria» e *leasing* nella normativa nazionale avviene come segue. Il primo termine compare in 11 atti normativi, il secondo in 3 e in un atto, entrambi. Dal punto di vista diacronico non esiste un'evoluzione temporale. È vero che fino al 1986 viene utilizzato solo il termine «locazione finanziaria», nel 1988 entrambi e nel 1993 per la prima volta *leasing* finanziario, in recepimento di una convenzione internazionale ad hoc. Ma nel 2003 in due atti normativi appaiono rispettivamente e separatamente entrambi i termini. Per quanto riguarda l'uso del carattere nell'atto del 1993, tondo. Negli atti del 1988 tondo, del 2000 corsivo, del 2003 tondo. Non è facile stabilire se il

---

<sup>10</sup> **Ministero delle finanze D.M. 24-4-1998**

Modalità di calcolo per la determinazione della parte di canone, relativo ai contratti di locazione finanziaria, non ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

<sup>11</sup> **DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354**

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo nè consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito. [...]

legislatore quando non usa il corsivo è perché considera il termine straniero come entrato nell'uso comune. Oltre alla legge di recepimento della convenzione internazionale che riporta la traduzione non ufficiale della Convenzione UNIDROIT, e quindi la normativa dettagliata sull'istituto giuridico, la spiegazione di entrambi i termini/istituti giuridici, «locazione finanziaria» e *leasing*, è presente in vari atti con formulazioni diverse, testimonianza che il termine da solo non è sufficiente a spiegare il concetto giuridico.

### 3.3. Il termine *leasing* nella giurisprudenza

L'analisi dei documenti giurisprudenziali è più complessa sia per la quantità di atti che per il soggetto redigente. Prendendo in considerazione le sole decisioni della Cassazione l'istituto è oggetto di svariate decisioni. La Corte affrontò per la prima volta la questione con la sentenza numero 6390 del 28.10.1983.<sup>12</sup> Successivamente con sentenza del 13 dicembre 1989 n. 5569 riguardante una questione fallimentare,<sup>13</sup> il 16 ottobre 1995 con sentenza n. 10805 in materia di *lease back* e il 19 luglio 1997 con sentenza n. 6663 in tema di «leasing traslativo».<sup>14</sup> Recentemente la Cassazione è intervenuta sull'argomento con le sentenze 12 gennaio 2011 n. 534<sup>15</sup> e n. 17960 del 2014.<sup>16</sup> Dal punto di vista lessicale si può notare che il giudice di Cassazione quando per la prima volta affronta la questione dal punto di vista giuridico, indica il termine *leasing* come sinonimo dell'espressione contratto di «locazione finanziaria». Inoltre indica come sottocategoria l'istituto giuridico «leasing finanziario». Successivamente, considerando che il «leasing operativo» nella pratica non trova consenso, l'anglicismo si

---

<sup>12</sup> **Cassazione civile sez. III, sentenza del 28 ottobre 1983, n. 6390**

«[...] Il «leasing» o contratto di locazione finanziaria, con il quale una parte (produttore o terzo acquirente, a seconda che si tratti di "leasing operativo" o "leasing finanziario"), dietro corrispettivo di un canone periodico determinato in relazione al recupero del prezzo ed al conseguimento di un utile, concede il godimento di un bene all'altra, con facoltà di questa, alla scadenza del termine fissato, di restituirlo ovvero di acquistarlo per una specifica somma residua, integra un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità della cosa per un periodo di tempo determinato, e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie nell'ambito del periodo stesso, la cui scadenza è caratterizzata dal quasi totale venir meno dell'utilità economica della cosa medesima. Peraltro, l'anticipità di tale contratto, e la circostanza che l'ordinamento prevede figure negoziali tipiche idonee ad assicurare finalità simili (locazione, mutuo, vendita con riserva di proprietà), non ostano a che il contratto stesso trovi tutela giuridica, quale espressione del principio dell'autonomia negoziale fissato dall'art. 1322 c.c., in considerazione della peculiarità e rilevanza degli interessi che esso persegue, specie con riferimento a soggetti muniti della qualità d'imprenditore, e ravvisabili nel reddito che una parte trae dall'investimento di capitali, in termini brevi e con garanzie obiettive, nonché nella possibilità dell'altra di acquisire la disponibilità di un bene senza l'immobilizzo dell'intera somma occorrente all'acquisto. [...]»

<sup>13</sup> «[...] Torna all'esame di questa Corte il problema del c.d. leasing finanziario (o contratto di locazione finanziaria) già affrontato da precedenti pronunce, le quali hanno affermato, [...]»

<sup>14</sup> «[...] Con atto notificato il 22.1.86, la Sardaleasing S.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Sassari Nicola Ammendola, esponendo che, con atto del 22.11.83, aveva concesso in leasing al convenuto un capannone ad uso industriale sito in Tortoli [...]»

«[...] Il convenuto deduceva che, al fine di ricostituire adeguate riserve liquide, aveva concluso con la Sardaleasing un contratto di sale and lease back [...]»

«[...] Il tribunale revocava il sequestro; dichiarava la nullità della vendita del capannone; rigettava la domanda di restituzione dell'immobile proposta dalla Sardaleasing; rigettava le domande restitutorie dell'Ammendola; condannava quest'ultimo al risarcimento del danno da inadempimento della locazione finanziaria.[...]»

«[...] Nel 1985, sulla scorta di tali premesse, la Cebora convenne in giudizio la Spei Leasing e, nell'assunto che l'operazione integrasse una locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back), [...]»

<sup>15</sup> «[...] Proprio con specifico riferimento all'eventualità -come nella specie - sia stata danneggiata una res concessa in leasing - del resto, è assolutamente incontrovertibile che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, specie nella eventualità [...]»

<sup>16</sup> «[...] Nel 2004 la società MAV Television s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Locat s.p.a. (che in seguito si fonderà per incorporazione nella società Unicredit Leasing s.p.a.), esponendo che: - aveva stipulato con la Locat un contratto di *leasing*, avente ad oggetto un natante; [...]»

presenta o preceduto da c.d., o accompagnato dalla specificazione finanziario, o scritto tra virgolette, o in corsivo, ma comunque come sinonimo di «locazione finanziaria». In tempi recenti sembra affermarsi l'uso del prestito integrale non adattato, anche se a volte con distinzione grafica.

#### 4. Anglicismi nei dizionari

L'uso di anglicismi nella lingua italiana non è un fenomeno recente. Migliorini nella Storia della lingua italiana nel capitolo dedicato ai forestierismi fa risalire all'Ottocento l'arrivo dall'Inghilterra di alcuni anglicismi politici (*budget, leader, meeting, self government*).<sup>17</sup> Gian Luigi Beccaria nell'opera *I linguaggi settoriali in Italia*, indica le «denominazioni di professioni totalmente nuove (dovute non solo alle nuove scoperte della scienza e delle conseguenti applicazioni della tecnica, ma anche dalle più moderne forme commerciali e specializzazioni imposte da nuove attività)» che «hanno oggi diffusione universale, e sono per grossa parte anglosassoni» (*steward, account executive*) e i frequenti calchi come *contattare* (ingl. *to contact*), *disincentivare* (ingl. *to disincentive*), *controllo della qualità* (ingl. *quality control*). Lorenzo Renzi accanto ai numerosi prestiti lessicali ha individuato una piccola serie di anglicismi sintattici molto significativi. Tra questi si ricorda: «giorno dopo giorno» verosimilmente costruito sull'inglese «*day after day*», e «*grazie di non fumare*», costruito su «*thank you for...*». Il fenomeno non è allarmante. Tullio De Mauro nel nuovo *Dizionario italiano dell'uso*, ideato e diretto per l'Utet, presta particolare attenzione ai termini tecnico-scientifici, dimostrando che le frequenti lamentele sulla morte della nostra lingua, aggredita da parole straniere provenienti dall'informatica, sono del tutto infondate.

##### 4.1. Il termine *leasing* nei dizionari

Passando all'aspetto lessicografico ho condotto una ricerca sull'attestazione delle voci *leasing* e *locazione finanziaria* in alcuni strumenti lessicografici. Ho preso in considerazione sia opere cartacee che versioni on line, inoltre dizionari generali e settoriali. La ricerca ha portato al seguente risultato.

VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA ZINGARELLI 1996 Zanichelli 1995

tore.  
**leasing** /'lizin(g), ingl. 'li:sɪŋ/ [vc. ingl., propriamente 'il noleggiare', dal v. *to lease* 'affittare', dal fr. *laisser* (V. *lasciare*)] s. m. inv. ● (econ.) Contratto di locazione di beni mobili e immobili, stipulato a scopo di finanziamento, fra una società specializzata che ne è proprietaria e un'impresa od operatore economico che ne ottiene la disponibilità a medio e lungo termine, di solito con la promessa o la possibilità di vendita a suo favore alla scadenza del contratto: l. *finanziario*; l. *immobiliare*.  
**leatico** ● V. *aleatico*.

BUR DIZIONARIO ITALIANO Rizzoli 1998

<sup>17</sup> B. Migliorini, *Storia della lingua italiana*. Sansoni, Firenze, 1991 p. 664.

*portarsi con lealtà.*

**leasing** [lìsin] s.m. invar. (parola ingl.). Contratto di noleggio di impianti, immobili, ecc. con possibilità di acquisto considerando le rate di noleggio come rate del prezzo di vendita.

**lèbbra** s.f. (gr. *lépra*, da-*lépein*, squamarsi). Ma-

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA HOEPLI Versione online settembre 2014

## leasing

s.m. inv.

**FINANZ** Contratto di locazione finanziaria mediante il quale l'impresa concedente consente il godimento del bene all'utilizzatore in cambio di un canone periodico e con possibilità di proroga del contratto o di riscatto del bene: *l. immobiliare; acquistare una macchina in l.*



STAMPA

VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA TRECCANI Versione online 2014

## Leasing

Vocabolario on line



**leasing** <liisivi> s. ingl. [der. di (to) *lease* «affittare»], usato in ital. al masch. – Nel linguaggio dell'economia industriale, forma di finanziamento a medio termine in base al quale una società che opera nel settore della intermediazione finanziaria (*società di l.*) acquista la proprietà di determinati beni mobili o immobili, su scelta e indicazione dell'utilizzatore, e ne concede a quest'ultimo il pieno godimento contro il versamento di un corrispettivo periodico per un tempo predeterminato, al cui termine l'utilizzatore può optare per il rinnovo della locazione a un canone molto ridotto, per la restituzione del bene o per l'acquisto dello stesso a un prezzo generalmente molto basso e prefissato; è detto anche più propriam. *l. finanziario*, per distinguerlo dal *l. operativo*, con cui vengono dati in locazione, per lo più direttamente da parte dell'industria produttrice, beni strumentali standardizzati (computer, macchine utensili, autovetture di servizio, ecc.), senza che sia prevista la possibilità dell'acquisto del bene da parte del locatario al termine del contratto.

DIZIONARIO DEI TERMINI GIURIDICI La Tribuna Piacenza 2002

**Leasing.** – È il contratto con il quale un soggetto concede in locazione un bene ad un altro soggetto, il quale corrisponde dei canoni in denaro per un certo periodo di tempo, potendo poi divenire proprietario del bene stesso versando una somma ulteriore (riscatto). Questo contratto ha avuto grande diffusione relativamente ai beni strumentali di aziende in quanto consente di utilizzare subito veicoli ed attrezzature senza esborsi rilevanti di capitale ma in cambio di spese scaglionate nel tempo e che, in quanto costituiscono dei costi, possono essere dedotte dai ricavi dell'impresa.

Se ne discute l'esatta natura giuridica: prevale l'opinione che si tratti di un contratto misto, con elementi della locazione e della vendita. La prassi ha conosciuto altresì la locazione finanziaria, la quale persegue l'intento di fornire all'impresa non soltanto mezzi strumentali ma anche mezzi economici.

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA Il Sabatini Coletti Versione online settembre 2014

**leasing** voce ingl.; in it. s.m. inv.

• Contratto di affitto o di noleggio di un bene immobile o mobile, con la possibilità, alla scadenza del contratto, di acquistare il bene stesso a un prezzo prestabilito: *l. immobiliare; prendere un'auto in l.*

• a. 1970

**locazione** [lo-ca-zio-ne] s.f.

**1 dir.** Contratto bilaterale con cui una parte (locatore) offre a un'altra (locatario) la disponibilità di un bene per un periodo di tempo stabilito, dietro pagamento di un canone **SIN** affitto

**2 econ.** *l. finanziaria*, leasing

• sec. XIII

### GRADIT TULLIO DE MAURO UTET 2003

**leasing** /'lizing/ (lea-sing) s.m.inv. [ES] ingl. [TS] fin. [1970; ingl. *leasing* /'li:zɪŋ/, der. di (to) *lease* "affittare"] contratto di locazione di un bene concesso da un'impresa a un utilizzatore dietro pagamento di un canone, con possibilità di riscatto del bene stesso alla scadenza del contratto; *fare un l., comprare una macchina in l.* SIN. *l. finanziario, locazione finanziaria* ~ **leasing finanziario** loc.s.m. [TS] fin. → leasing **leasing operativo** loc.s.m. [TS] fin., *l. di beni standardizzati*

**locazione** /lokat'tsjone/ (lo-ca-zio-ne) s.f. [TS] dir. [1298 nella var. ant. *logazione*; dal lat. *locatiōne(m)*, v. anche *locare*] contratto con cui una parte si impegna a concedere a un'altra il godimento di un bene mobile o immobile per un certo tempo dietro il pagamento di un determinato compenso: *dare in l., l. di un negozio, rinnovare una l.* DER. *delocazione* COMP. eco- □ (33) ~ **licenza per finita locazione** → **licenza** - **locazione di memoria** loc.s.f. [TS] inform. → **cella di memoria** **locazione di opera** loc.s.f. [TS] dir., contratto con cui un soggetto mette a disposizione di un altro la propria opera o il proprio lavoro in cambio di un compenso **locazione finanziaria** loc.s.f. [TS] fin. → leasing.

Negli strumenti lessicografici Zingarelli, BUR, Hoepli, Dizionario della Tribuna e Treccani è presente solo la voce *leasing*, mentre alla voce *locazione* non viene indicata l'accezione *locazione finanziaria* e non vi è alcun rimando al *leasing*. Il Sabatini Coletti e il Gradit alla voce *locazione* indicano il rimando *locazione finanziaria*.

Lo Zingarelli, L'Hoepli il Gradit e il Treccani indicano l'anglicismo come un termine economico finanziario e non del diritto. Nella definizione sono molto attenti a presentare le caratteristiche della fattispecie contrattuale atipica. Non indicando fattispecie contrattuali tipiche come sinonimi.

Il BUR e il Sabatini Coletti, invece, nella definizione utilizzano un'altra fattispecie di contratto atipica, cioè il noleggio, che solitamente viene utilizzato solo per beni mobili e comunque prevede il compimento di una determinata prestazione e non il godimento di un bene.

Come si può notare da questo breve inventario sia le definizioni che le accezioni e la fraseologia mancano di omogeneità, probabilmente come si indicava in apertura a causa della difficile iniziale definizione della natura giuridica del «leasing». Si evidenzia in particolare come la fattispecie contrattuale riceva differenti equivalenti (contratto di locazione, contratto di noleggio, contratto di affitto o di noleggio, contratto di locazione finanziaria, contratto, forma di finanziamento).

## 5. Conclusione

Tirando le somme di questa analisi concluderei nel seguente modo:

1. Nei dizionari di lingua inglese si incontra la voce *lease* come nome sostantivo e verbo.<sup>18</sup>
2. Nei paesi di lingua anglosassone «leasing» viene adoperato per individuare uno strumento di finanziamento.
  1. L'anglicismo *leasing* è entrato nell'uso nella lingua italiana nel 1970.
  2. Si è diffuso nella pratica e ancora oggi indica uno strumento finanziario.
  3. Nella dottrina giuridica, nella giurisprudenza e nella legislazione consolidate è definito come uno strumento di finanziamento.
  4. Al pari di tanti altri anglicismi di uso frequente nella lingua italiana (*film, sport, leader, meeting*, ecc.) non necessita più di distinzione grafica.

<sup>18</sup> A contract by which one party conveys land, property, services, etc., to another for a specified time, usually in return for a periodic payment. ([http://www.oxforddictionaries.com/definition/american\\_english/lease](http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/lease))

5. Facendo riferimento alla fattispecie contrattuale dovrebbe essere indicato come «contratto di leasing».

6. Potrebbero essere abbandonate le espressioni *leasing finanziario* e *locazione finanziaria* perché atte a indicare solo una tipologia contrattuale, anche se la più diffusa.

Da alcuni anni è apparsa l'espressione *staff leasing*. Non è uno strumento finanziario e non ha un profilo fiscale. In questo caso la legge è intervenuta subito, anzi lo ha prima introdotto come nuovo istituto del diritto del lavoro (Legge n. 30/2003 Legge Biagi), poi abrogato (Legge 247/2007) e successivamente di nuovo reintrodotta (legge n. 191/2009 Finanziaria 2010). In ogni disposizione legislativa viene usata l'espressione «somministrazione di manodopera a tempo indeterminato». La dottrina giuridica,<sup>19</sup> come d'uso, preferisce l'anglicismo. Appare già nella versione on line dell'Enciclopedia Treccani.<sup>20</sup> Secondo il mio parere non dovrebbe essere considerato come un forestierismo di necessità, in quanto come sopra indicato è già disciplinato da disposizioni legislative, quindi non è necessario ricorrere a una parola straniera per denominare un referente d'origine straniera in precedenza sconosciuto e perciò senza traduzione, cioè senza un sinonimo in lingua italiana. Potrebbe essere considerato come un forestierismo utile, in quanto uno dei casi in cui i prestiti siano la scelta più efficace, grazie al valore monosemico, alla concisione e alla riconoscibilità «globale» del termine. Si tratta della cosiddetta mutua intelligibilità per la quale l'inglese ha il ruolo che aveva una volta il latino. In giurisprudenza ha già fatto la sua comparsa<sup>21</sup> e l'anglicismo è

<sup>19</sup> P. Ichino *Il diritto del lavoro e le nuove forme del decentramento produttivo* Rivista italiana di diritto del lavoro n. 3/1999

A. Sitzia *Staff leasing: opportunità e vincoli giuridici*. C&S Informa, volume 12, numero 6 anno 2011

<sup>20</sup> <http://www.treccani.it/enciclopedia/staff-leasing/>

<sup>21</sup> Sentenza Tribunale di Roma 10.11.2010



TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 37122/09 promossa da

**GINEVRA ROBERTO COCCHIO, BARRERA FRANCESCO, SCEUSA AURELIA**

Con il proc. Avv. Angelo di Fede del foro di Palermo, c/o l'Avv. Maria Vittoria Piacente in Roma  
V. Crescenzo 25

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**ENEL S.P.A. in persona del legale rapp.n.te pro tempore**

**ENEL SERVIZI SRL in persona del legale rapp.n.te pro tempore**

Con il Proc. Dom. Avv. Arturo Maresca e Monica Grassi in Roma V, L. G. Faravelli n. 22

**RESISTENTI**

**Oggetto: somministrazione lavoro – conversione rapporto a tempo indeterminato**

utilizzato come sinonimo di somministrazione di manodopera a tempo indeterminato. Tale espressione che nella sua interezza indica l'istituto giuridico regolato dalle disposizioni legislative sopra indicate, nel testo della sentenza appare in diverse forme: somministrazione lavoro; contratti di somministrazione; contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Come si vede chi ha redatto la sentenza non utilizza mai l'intera espressione, ma ricorre a giustapposizione<sup>22</sup> o sottintende alcune parti. Testimonianza forse di una spontanea esigenza di concisione espressiva da mediare però con la certezza del diritto.

Nella mia analisi relativa alla presenza di anglicismi nel linguaggio giuridico sono arrivato alla conclusione che l'uso di termini stranieri nell'ordinamento giuridico italiano può essere considerato anche come il segno dei tempi. La normativa in vigore in Italia fonda le sue radici nel diritto romano dal quale derivano molti istituti civilistici (obbligazioni, contratti, successioni, ecc) che ancora oggi regolano i conflitti tra i privati. Ecco perché nel linguaggio giuridico ricorrono spesso espressioni in latino come *pacta sunt servanda*, *quid iuris*, *iura novit curia*, ecc. Questi cosiddetti «broccardi» che riassumevano un principio del diritto romano poi accolto in quello italiano erano spesso usati dai giuristi, soprattutto da quelli formati fino a tre decenni fa, che avevano un'educazione scolastica rigidamente classica e che nei primi anni del corso di laurea in giurisprudenza studiavano intensamente le istituzioni di diritto romano. Ora, come si è detto nel corso di questa trattazione, sono le fattispecie mutate dagli ordinamenti giuridici anglosassoni ad interessare il nostro sistema giuridico, quindi accanto ai latinismi si stanno affiancando sempre più gli anglicismi giuridici. Come per l'attività del legislatore, così anche per gli atti dei giudici sono attuali i richiami di alcuni studiosi<sup>23</sup> finalizzati ad «abbattere le barriere linguistiche che dividono le istituzioni pubbliche dai cittadini»<sup>24</sup> e «rispetto all'utilizzo di termini di non immediata e inequivoca comprensione, sarebbe auspicabile il ricorso a „norme definitorie” che chiariscono esplicitamente i contenuti da attribuire alle singole espressioni linguistiche».<sup>25</sup> In attesa della dichiarazione in Costituzione<sup>26</sup> dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica.

---

E' poi incontestato che i lavoratori sono stati effettivamente adibiti a svolgere le mansioni indicate nei contratti individuali di somministrazione.

Ciò posto, premessa l'assoluta genericità delle doglianze dei ricorrenti circa la asserita nullità dei citati contratti, non può condividersi la tesi attorea che fonda sulla mancata regolamentazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato da parte della contrattazione collettiva il divieto di ricorrere a detti rapporti, considerato di contro che il contratto di staff leasing è specifica tipologia legale che, solo in caso di espressa negazione da parte della contrattazione collettiva, potrebbe ritenersi vietato.

Orbene la generica censura dei ricorrenti circa l'aver svolto il servizio contestualmente ad altri lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice nel medesimo contesto organizzativo dei dipendenti dell'utilizzatore, potrebbe interpretarsi quale contestazione della legittimità dello staff leasing che non sarebbe consentito attenendo le prestazioni dei lavoratori somministrati allo stesso *core business* dell'utilizzatrice. Così interpretata la censura non è fondata.

<sup>22</sup> Cfr. G. Salvi – L. Vanelli, *Nuova grammatica italiana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 346.

<sup>23</sup> Si fa riferimento all'attività della REI (Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale) <http://ec.europa.eu/rei>.

<sup>24</sup> M. A. Cortelazzo, *Introduzione*, in «Il linguaggio e la qualità delle leggi» a cura di Raffaele Libertini, CLEUP Padova, 2011, p. 7.

<sup>25</sup> G. Rotolo, *La tutela penale dell'ambiente*, in «Il linguaggio...», op. cit., p. 74.

<sup>26</sup> F. Sabatini, *Iniziativa legislative per l'italiano: le proposte del XXI Corso dell'ISLE*, in «Il linguaggio...», op. cit., p. 95